

A358B – ENI - TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 21093

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 15174 del 15 febbraio 2006, adottato a conclusione dell'istruttoria A358 - *Eni-Trans Tunisina Pipeline*, con cui è stato deliberato : i) che la condotta posta in essere da Eni S.p.A., tramite la propria controllata Trans Tunisian Pipeline Company Ltd, consistente nell'aver interrotto la procedura di potenziamento del gasdotto TTPC, da tempo avviata, per la quale erano già stati firmati contratti di trasporto *ship or pay* con alcuni *shipper*, con l'obiettivo di mantenere i volumi venduti sul mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale, costituisse un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 CE (oggi 102 TUEF); ii) che in ragione della gravità dei comportamenti tenuti poteva ritenersi congrua l'irrogazione ad ENI di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 290 (duecentonovanta) milioni di euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. n. 383/2006, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto da ENI S.p.A. avverso il suddetto provvedimento, con annullamento del punto e) della decisione relativo all'entità della sanzione irrogata;

CONSIDERATO che il TAR Lazio, con la citata decisione n. 383/2006, ha ritenuto che il provvedimento n. 15174 del 15 febbraio 2006, pur essendo esente da censure con riguardo all'accertamento della violazione commessa, fosse viziato da una carenza motivazionale nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, in quanto l'Autorità, nell'ambito del giudizio di gravità qualificata dell'infrazione, non ha svolto argomentazioni tese a dimostrare l'"incontestabilità" dell'abuso, limitandosi a sostenere che comportamenti di esclusione, quale quello accertato, posti in essere da un'impresa in posizione dominante sul mercato rilevante dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale, nonché in posizione monopolistica nella fase a monte del trasporto internazionale del gas importato, costituiscono di per sé una violazione molto grave delle norme a tutela della concorrenza;

CONSIDERATO che il TAR ha annullato il provvedimento *in parte qua*, ferma restando la riedizione della potestà sanzionatoria;

RITENUTO, per quanto precede, conformemente alla citata decisione del TAR, di dover esercitare il potere sanzionatorio e, pertanto, rideterminare la sanzione nei confronti di ENI S.p.A. per la violazione accertata con il provvedimento n. 15174 del 15 febbraio 2006;

RITENUTO che l'esercizio del potere sanzionatorio non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando, quindi, impregiudicata ogni azione giudiziaria in corso e da svolgersi nel secondo grado di giudizio di fronte al Consiglio di Stato;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione, da effettuarsi comunque salvo eventuale conguaglio conseguente alle successive determinazioni del Consiglio di Stato, debba avvenire in contraddittorio con le parti;

DELIBERA

a) l'avvio del procedimento nei confronti della società ENI S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, del diritto di essere sentiti, con richiesta che dovrà pervenire alla Direzione Energia della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Fattorini;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2010.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà